

AIRGEST S.p.A.
Società di Gestione dell'Aeroporto Civile di Trapani Birgi (TP)

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SICUREZZA CONTROLLO PASSEGGERI,
BAGAGLI A MANO, BAGAGLI DA STIVA E MERCI.
CIG 734198802B**

DISCIPLINARE DI GARA

1) Ente aggiudicatore: AIRGEST S.p.A. - Società di Gestione Aeroporto di Trapani Birgi, con sede c/o Aeroporto Civile "V. Florio" di Trapani - C.da Birgi - 91020 Trapani; telefono 0923/610127 fax 0923/843263; e-mail: protocollo@pec.airgest.it; sito internet: www.airgest.it (di seguito AIRGEST).

2) Sopralluogo

È fatto obbligo, a pena di esclusione dalla gara, agli interessati di effettuare un sopralluogo nelle aree e nei locali interessati ai servizi oggetto dell'appalto.

La relativa richiesta dovrà essere presentata a AIRGEST, alla c.a. della Dott.ssa Rosa Santoro (cell. 349-2685470), esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo protocollo@pec.airgest.it, indicando per ogni Impresa un massimo di due nominativi, allegando i relativi documenti d'identità e codice fiscale fronte/retro in corso di validità e specificando l'autorizzazione al trattamento dei dati personali trasmessi. Dovrà, inoltre, essere indicato il recapito cui indirizzare la convocazione, con relativi numeri di fax e telefono e posta elettronica certificata (PEC).

AIRGEST non prenderà in considerazione le richieste prive anche solo di uno dei suddetti dati.

Sarà altresì cura del partecipante inoltrare, a mezzo e-mail all'indirizzo ufficiopass@airgest.it, i moduli di richiesta PASS VISITATORE (F-SEC-09A Richiesta Tesserino Aeroportuale, F-SEC-09C Dichiarazione Sostitutiva (ex art. 1 e 2 del DPR 20-10-1998 n. 403) e F-SEC-09M Disposizione di safety aeroportuale, reperibili all'indirizzo (<http://www.airgest.it/norme-di-accesso/>), debitamente compilati in ogni campo obbligatorio, necessari al fine di richiedere ed ottenere i pass di accesso alle aree ove il servizio dovrà essere effettuato.

Il partecipante dovrà avere cura di compilare il campo "AL FINE DI SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITÀ" di cui all'All.to 1 inserendo la seguente dicitura "SOPRALLUOGO PER GARA: SERVIZIO DI SICUREZZA CONTROLLO PASSEGGERI, BAGAGLI A MANO, BAGAGLI DA STIVA E MERCI"

Le visite si potranno effettuare dal lunedì al giovedì, dalle ore 9:00 alle ore 16:00 ed il venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 14:00. Una volta ricevuta la richiesta di sopralluogo, AIRGEST comunicherà data e ora del sopralluogo con almeno tre giorni nn. cc. di anticipo al fine di ottenere i pass di accesso alle aree interessate.

L'effettuazione del sopralluogo avrà luogo in mattinata ovvero nel pomeriggio, a seconda di quanto indicato nell'apposita convocazione per l'effettuazione del sopralluogo che verrà inviata da Airgest S.p.A. all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dall'Impresa interessata.

Non verranno prese in considerazione le offerte presentate da Imprese che non abbiano effettuato il prescritto sopralluogo, documentato attraverso la produzione dell'apposito Attestato di avvenuto sopralluogo, a corredo della domanda di ammissione relativa alla "Busta n.1 – Documentazione amministrativa", come espressamente prescritto dal presente Disciplinare.

L'attestato di avvenuto sopralluogo, rilasciato da questo ente aggiudicatore al termine del medesimo, dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato, all'atto di effettuazione dello stesso.

La documentazione di gara sarà consegnata su richiesta, in fase di sopralluogo, in copia elettronica su supporto magnetico.

Chi effettua il sopralluogo non può rappresentare più di un'impresa.

In caso di Associazioni Temporanee di Imprese o Consorzi non ancora formalmente costituiti, la presa visione potrà essere effettuata da una qualsiasi delle imprese che intendono associarsi o consorziarsi.

3) Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto è il servizio di sicurezza controllo passeggeri, bagagli a mano, bagagli da stiva e merci presso l'Aeroporto Civile V. Florio di Trapani Birgi, così come meglio descritto nell'Allegato C "Capitolato d'Oneri Prestazionali", al quale si rinvia integralmente, come integrato secondo i contenuti di cui all' "Offerta Tecnica", ed alle condizioni dell'"Offerta Economica" e dello "Schema di Contratto", che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente Disciplinare di gara.

Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., rubricato "Suddivisione in lotti", le attività elencate nel citato Capitolato d'Oneri Prestazionali costituiscono un servizio unico. Pertanto non saranno prese in esame offerte parziali. Il servizio dovrà essere omnicomprensivo, e dovrà prevedere l'esecuzione di tutte le attività, nessuna esclusa, con le caratteristiche indicate negli Allegati "Capitolato d'Oneri Prestazionali", "Modulo per Offerta Economica", nell'Offerta Tecnica che verrà formulata dall'operatore economico nonché nello "Schema di Contratto" e "Valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro Airgest – Informazioni preliminari fornite dal Committente" (DUVRI Preventivo), che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente Disciplinare di gara.

4) Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è fissata in mesi 36 (trentasei) oltre a mesi 6 di proroga (mesi 36 + 6), decorrenti dalla data di affidamento del servizio e d'inizio dell'attività operativa. È escluso il rinnovo tacito.

AIRGEST si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare luogo all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8 e 13 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., previo apposito provvedimento; in tal caso, sotto le riserve di legge, sarà emesso apposito verbale di affidamento del servizio e di inizio dell'attività operativa, una volta divenuta efficace l'aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo.

La durata del contratto decorrerà dalla data del verbale di consegna anticipata per ragioni di urgenza e/o necessità.

Alla scadenza del contratto d'appalto ovvero al verificarsi di qualsiasi altra causa di risoluzione del contratto, l'affidatario sarà tenuto a garantire:

1. da un lato, la prosecuzione del servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante di cui al precedente affidamento (rif. art. 106, comma 11 del DLgs. n. 50/2016 e s.m.i.), per il tempo strettamente necessario e funzionale alla nuova aggiudicazione del servizio in parola e, comunque, sino alla definitiva cessazione della/e causa/e, di qualsiasi tipo essa/e sia/siano, che potrebbe/potrebbero costituire elemento/i ostativo/i, per motivi indipendenti dalla volontà del Committente, al pronto subentro del nuovo aggiudicatario, previo espletamento di nuova procedura selettiva ad evidenza pubblica, secondo l'insindacabile valutazione dello stesso Committente;
2. dall'altro lato, un ordinato passaggio di consegne nei confronti del nuovo aggiudicatario di modo da consentire a quest'ultimo un pronto subentro nell'esecuzione del servizio affidatogli, senza soluzione di continuità nell'espletamento del servizio stesso.

5) Importo dell'appalto

L'importo stimato, ed in nessun modo vincolante per AIRGEST, complessivo nel triennio, comprensivo di ulteriore proroga semestrale (rif. punto II.3 del bando) è pari a € **4.219.369,98**, di cui € **0,00** per il costo della sicurezza per rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso, non imponibile ad IVA, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

Il contratto sarà stipulato **"a misura"**.

Stante la natura del servizio in parola, le quantità previste sono puramente indicative (ai fini dell'espletamento della procedura di gara) e presunte, senza che l'operatore economico possa, per tali motivi, avanzare qualsivoglia diritto o pretesa comunque denominata.

6) Modalità di presentazione dell'offerta

I plichi contenenti l'offerta e la documentazione devono pervenire, **pena l'esclusione** dalla selezione, **entro e non oltre le ore 10.00 del 14 febbraio 2018**, a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure a mezzo di "autofatturazione" prevista dal servizio postale medesimo, oppure a mezzo di "posta celere", sempre del servizio postale, oppure tramite agenzia espressi (a tutto rischio del mittente qualora, per qualsiasi causa, il piego non pervenisse in tempo utile), al seguente recapito: "AIRGEST S.p.A. – Direzione Generale c/o Aeroporto Civile V. Florio di Trapani – Birgi – 91020 Trapani – Birgi (TP)".

I plichi devono essere chiusi e sigillati con nastro adesivo trasparente apposto su tutti i lembi di chiusura, controfirmati su tutti lembi di chiusura, e devono recare all'esterno – oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso – la dicitura:

"PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SICUREZZA CONTROLLO PASSEGGERI, BAGAGLI A MANO, BAGAGLI DA STIVA E MERCI. – CIG 734198802B – NON APRIRE"

E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30 esclusivamente presso l'Ufficio Protocollo della AIRGEST, con plico chiuso che sarà timbrato per ricevuta con data e ora della ricezione dal personale preposto.

Per quanto attiene al tempestivo pervenimento dei plichi, farà fede il timbro apposto dalla Segreteria di Presidenza di AIRGEST all'atto della ricezione, ovvero la data di ricevimento risultante dall'avviso di ricezione della raccomandata.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. L'Ente aggiudicatario non assumerà responsabilità alcuna qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non pervenga in tempo utile all'Ente appaltante. Non fa fede il timbro postale dell'ufficio postale accettante.

Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito nel presente disciplinare o che risulti in modo difforme da quello specificato o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione dell'oggetto di gara, che non sia debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.

Le offerte dovranno essere redatte in **lingua italiana**. Documenti e certificazioni, eventualmente redatti in lingua straniera ed inseriti nella "Busta n. 1 – Documentazione" di seguito specificata, dovranno essere accompagnati da apposita traduzione giurata, **a pena di esclusione**.

I plichi devono contenere, al loro interno, tre buste, a loro volta sigillate con nastro adesivo trasparente apposto su tutti i lembi di chiusura, controfirmati su tutti lembi di chiusura, recanti sul frontespizio di ciascuna busta l'intestazione del mittente, nonché il numero d'ordine che lo contraddistingue ed il relativo contenuto e precisamente:

- Busta n° 1: Documentazione amministrativa.
- Busta n° 2: Offerta tecnica.
- Busta n° 3: Offerta economica.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

L'offerta sarà vincolante per il concorrente fin dal momento della presentazione e per un periodo di 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

Trascorso il suddetto periodo senza che venga stipulata il relativo contratto, l'operatore economico aggiudicatario, previo atto di formale messa in mora, è svincolato dalla propria offerta.

L'Ente aggiudicatario può chiedere agli offerenti il differimento del suddetto termine.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Ente aggiudicatario potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dal medesimo Ente aggiudicatario e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Non sono ammesse e, dunque, saranno escluse le offerte uguali alla base d'asta, avuto riguardo all'offerta economica.

Non sono altresì ammesse e, dunque, saranno escluse le offerte tardive, parziali, condizionate, non sottoscritte, revocabili, plurime e/o alternative e/o espresse in modo indeterminato, nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi

natura, ovvero che siano condizionate e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni di affidamento del servizio specificate nel presente Disciplinare e nei suoi allegati ovvero espresse in aumento rispetto all'importo posto a ribasso di gara.

Le tre buste di cui al precedente punto dovranno, nel dettaglio, contenere tutto quanto di seguito elencato:

Busta n. 1 – Documentazione amministrativa

A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA (redatta preferibilmente in conformità all'**allegato Mod. A**), sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, o da un procuratore (nel quale caso va allegata, a pena di esclusione, originale o copia conforme della relativa procura) nel corpo della quale il concorrente chieda di essere ammesso alla procedura di gara, indicandone l'oggetto e l'importo, e contestualmente dichiarare nelle forme di cui al DPR n.445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del predetto D.P.R.:

- l'esatta denominazione o ragione sociale dell'Impresa, la sede legale, il numero di codice fiscale/partita IVA, il numero di telefono o fax, l'indirizzo e-mail e di posta elettronica certificata;
- che il concorrente è impresa singola, raggruppamento temporaneo costituendo o costituito (in tal caso allegare atto costitutivo), consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., consorzio ordinario di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., G.E.I.E. di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o altro;
- (per i raggruppamenti temporanei, consorzi e G.E.I.E.): quali sono le imprese che ne fanno parte e, in particolare:
 - per i raggruppamenti temporanei, qual è l'impresa capogruppo-mandataria, se il raggruppamento è orizzontale o verticale e, le quote di partecipazione al raggruppamento, nonché quelle di esecuzione del contratto, con la specificazione delle parti che saranno eseguite da ciascuna delle imprese riunite;
 - (per i consorzi ordinari): quali sono tutte le imprese che fanno parte del consorzio e le percentuali di servizio che saranno eseguite da ciascuna di esse;
 - (per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e per i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.): quali sono tutti i consorziati, specificando per quali consorziati il consorzio concorre.

In particolare, nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, alla relativa domanda dovrà essere allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 48, commi da 12 a 19 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, e dovrà contenere la dichiarazione di cui all'art. 48, co. 8, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ossia l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Alla domanda va allegata copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

B) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, (redatta preferibilmente in conformità all'**allegato Mod. A**) resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa o da un procuratore (nel quale caso va allegata, a pena di esclusione, originale o copia conforme della relativa procura), in carta libera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, **attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.) ed in particolare:**

- a) possedere l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. con relativo numero REA, ovvero, in caso di impresa avente sede legale all'estero, in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di stabilimento), per l'attività oggetto della gara (servizi di sicurezza). Nel certificato dovrà risultare l'elenco degli amministratori e degli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza;
- b) possedere la licenza prefettizia di cui all'art.134 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/31 e s.m.i.);
- c) possedere un capitale sociale netto non inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00), per le società di capitali.

Nel certificato dovrà risultare l'elenco degli amministratori e degli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza.

Per gli operatori economici non aventi residenza in Italia si applicano le disposizioni di cui all'art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. In particolare, al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

Alla dichiarazione va allegata copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

In alternativa alla dichiarazione di cui alla lettera a), può essere prodotto, in originale o copia conforme, certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., che contenga tutti gli elementi indicati alla predetta lettera a).

C) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, (vedi Allegato 2 - MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE), opportunamente compilato in tutte le parti e sezioni che costituiscono il DGUE, le quali devono essere inserite dall'operatore economico di modo che vengano indicate tutte le informazioni richieste nel predetto DGUE), resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa o da un procuratore (nel quale caso va allegata, a pena di esclusione, originale o copia conforme della relativa procura), in carta libera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con in allegato fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore, **attestante il possesso dei requisiti di ordine generale stante l'insussistenza delle condizioni di esclusione indicate dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.lgs.**

18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. (giusto richiamo al predetto articolo 80 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 operato, per i settori speciali, dall'articolo 133, comma 1, del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., rubricato "Principi generali per la selezione dei partecipanti") ed in particolare che:

I. ai sensi del comma 1 dell'art. 80 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.: che non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, **né nei confronti dell'operatore economico, né nei confronti di un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,** per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis)** false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

La dichiarazione deve essere resa con riferimento alle categorie di soggetti appresso indicate, nessuna esclusa:

(a pena di esclusione, occorre indicare specificatamente e nominativamente le generalità di ciascuno dei seguenti soggetti)

- il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi istitutori e procuratori generali,
- i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. **Nel caso di Società con due Soci al 50%, ai fini dell'onere dichiarativo di cui alla presente lettera vengono considerati Soci di maggioranza entrambi i Soci;**
- i cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, che abbiano rivestito uno o più delle qualifiche sopra indicate.

Avuto riguardo ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, verrà disposta l'**esclusione della gara** qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

N.B.: la dichiarazione di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., lett. a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) è relativa anche ad eventuali sentenze di condanna per le quali il soggetto interessato abbia beneficiato della non menzione. Pertanto, qualora il soggetto interessato abbia subito una condanna penale beneficiando della non menzione, è tenuto a rendere la dichiarazione di avere riportato la condanna. Ai sensi dell'art. 80, co. 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'esclusione non verrà disposta e il divieto non si applicherà quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Pertanto, non vanno indicate le condanne per reati depenalizzati ovvero quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero ancora le condanne per reati dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate.

II. ai sensi del comma 2 dell'art. 80 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.: che non sussistono né nei confronti dell'operatore economico, né nei confronti di un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

La dichiarazione deve essere resa con riferimento alle categorie di soggetti appresso indicate, nessuna esclusa:

(a pena di esclusione, occorre indicare specificatamente e nominativamente le generalità di ciascuno dei seguenti soggetti)

- ❖ se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi:
 - il titolare dell'impresa
 - il direttore tecnico, ove previsto
- ❖ per le associazioni:
 - chi ne ha la legale rappresentanza;
 - il direttore tecnico, ove previsto
- ❖ per le società di capitali anche consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile:

- *il legale rappresentante;*
- *gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione;*
- *il direttore tecnico, ove previsto;*
- *ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento;*
- *i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;*
- *i membri del collegio sindacale/sindaco;*
- *i soggetti che svolgono le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.*
- ❖ *per le società di capitali:*
 - *il direttore tecnico, ove previsto;*
 - *il legale rappresentante;*
 - *gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione;*
 - *il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro;*
 - *il socio, in caso di società con socio unico;*
 - *i membri del collegio sindacale/sindaco;*
 - *i soggetti che svolgono le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.*
- ❖ *per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico:*
 - *il direttore tecnico, ove previsto;*
 - *il legale rappresentante;*
 - *chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;*
 - *i membri del collegio sindacale/sindaco;*
 - *i soggetti che svolgono le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.*
- ❖ *per le società semplice e in nome collettivo:*
 - *tutti i soci;*
- ❖ *per le società in accomandita semplice:*
 - *i soci accomandatari;*
- ❖ *per le società estere con sede secondaria in Italia di cui all'articolo 2508 del codice civile:*
 - *il direttore tecnico, ove previsto;*
 - *coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;*
 - *i membri del collegio sindacale/sindaco;*
 - *i soggetti che svolgono le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;*
- ❖ *per i raggruppamenti temporanei di imprese:*
 - *il direttore tecnico, ove previsto;*
 - *le imprese costituenti il raggruppamento, anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate per ciascuna tipologia di imprese/società nei punti precedenti;*
 - *i membri del collegio sindacale/sindaco;*
 - *i soggetti che svolgono le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;*
- ❖ *per le società personali:*
 - *i soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie;*
 - *il direttore tecnico, ove previsto;*
 - *i membri del collegio sindacale/sindaco;*
 - *i soggetti che svolgono le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;*
- ❖ *per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica:*
 - *i soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*
- ❖ *per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato:*
 - *coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;*

III. ai sensi del comma 4 dell'art. 80 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.: che né l'operatore economico, né un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

IV. ai sensi del comma 5 dell'art. 80 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.:

- a) che non sussistono né nei confronti dell'operatore economico, né nei confronti di un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del DLgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- b) che né l'operatore economico, né un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del DLgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- c) che né l'operatore economico, né un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- d) che né la partecipazione dell'operatore economico, né la partecipazione di un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del DLgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;

e) che non sussiste distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell'operatore economico, né di un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67;

f) che né l'operatore economico, né un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) che né l'operatore economico, né un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., presenta nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) che né l'operatore economico, né un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., risulta iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara in corso e negli affidamenti di subappalti;

g) che né nei confronti dell'operatore economico, né nei confronti di un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., risulta l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (*tale dichiarazione dovrà essere resa sempre, anche se il concorrente non possiede o non possiede più l'attestazione SOA*);

h) che né l'operatore economico, né un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

i) che l'operatore economico ed un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., (**indicare quale delle due evenienze che seguono ricorre nel caso di specie**):

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, e di essere in possesso di apposita certificazione di cui all'articolo 17, rilasciata dagli uffici competenti, dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della legge 12 marzo 1999, n. 68;

[**OPPURE**]

(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti oppure da 15 fino a 35 dipendenti qualora non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

non è assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/99;

l) che i soggetti ai quali si riferisce la dichiarazione di cui al comma 2) dell'art. 80 del DLgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., riferiti tanto all'operatore economico quanto ad un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., (**indicare quale delle tre evenienze che seguono ricorre nel caso di specie**):

non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

[**OPPURE**]

sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ed hanno denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria;

[**OPPURE**]

che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

m) che né l'operatore economico, né un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. A tal fine, il concorrente rende, **alternativamente**, una delle seguenti dichiarazioni:

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver presentato l'offerta autonomamente;

[**OPPURE**]

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

[**OPPURE**]

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del DLgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. potranno anche essere rese da un soggetto diverso da quello al quale si riferiscono, purché tra quelli di cui all'art. 80, commi 2 e 3.

Ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art. 80 del DLgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante escluderà un operatore economico, in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 80 del DLgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (c.d. istituto del *self-cleaning*), un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni

- 1) di cui al comma 1 dell'art. 80 del DLgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato,

2) o al comma 5,

è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che le misure poste in essere dall'operatore economico sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa, dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi del self-cleaning di cui ai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

V. che, così come previsto dall'art. 1, co. 17, l. n. 190/12, il mancato rispetto delle clausole contenute nel Protocollo di Legalità sottoscritto da AIRGEST costituisce causa di esclusione dalla gara.

È richiesta, inoltre:

- Indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), cui l'ente appaltante è autorizzato all'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. ed in generale ogni comunicazione riguardante la presente procedura (rif. art. 52 del DLgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.).

Al fine di agevolare il concorrente, si allega al presente un modello contenente le dichiarazioni di cui alla presente lettera C.

D) COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITÀ ai fini di cui al DPR n. 445/2000;

E) GARANZIA PROVVISORIA in originale, pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara, prestata ai sensi dell'art. 93, co. 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. a scelta dell'offerente, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia, che dovrà essere **prodotta in originale**, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito, deve espressamente contenere la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia dovrà avere efficacia per almeno 180 giorni decorrenti dal termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Si precisa che la cauzione provvisoria è elemento essenziale dell'offerta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 93, commi 1 e 8 e 83, c. 9 del Codice dei contratti pubblici. Conseguentemente, l'offerta non corredata dalla cauzione provvisoria, così come prevista dal Codice, sarà esclusa.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Si applica l'art. 93, comma 7.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi costituiti la fideiussione deve essere intestata al raggruppamento temporaneo ovvero alla capogruppo mandataria o al consorzio, con indicazione espressa, nella fideiussione, dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi costituendi la fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio, con indicazione, per ciascuno di essi, della ragione sociale, della denominazione, del numero di partita i.v.a..

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 (**Parametro R1**).

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001 (**Parametro R2**).

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscono almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (**Parametro R3**).

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service

Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (Parametro R4).

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e dovrà inserire, tra la documentazione amministrativa, copia conforme all'originale della certificazione posseduta.

In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di tipo orizzontale, per poter usufruire del suddetto beneficio, la certificazione di qualità dovrà essere posseduta da ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate, pena l'esclusione dalla gara. Per le altre tipologie di raggruppamento si applica la determinazione n. 44/2000 dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici.

L'importo della cauzione è individuato con la seguente modalità: ogni riduzione prevista dalla norma sopra citata si applica al valore della garanzia, che deriva dall'applicazione della riduzione precedente, in ragione della seguente formula:

$$C = C_b \times (1 - R_1) \times (1 - R_2) \times (1 - R_3) \times (1 - R_4)$$

Dove:

C = cauzione

C_b = cauzione base

R₁, R₂, R₃ e R₄ = Parametri di sconto, come sopra indicati.

Si precisa che, in caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di R₁, R₂, ... nella formula sopra riportata sarà posto pari a 0.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell'art. 93, comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

F) IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria (ex art. 93, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale impegno potrà anche risultare dalla fideiussione di cui alla precedente lett. E).

La disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

G) (in caso di associazione o consorzio già costituiti o GEIE), **MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE** conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;

AVVALIMENTO

Non è possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento ai fini della comprova di uno o più dei requisiti di ordine generale di cui alle precedenti lett. B) "DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA" (rif. pag. 3) e C) "DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA" (rif. pagg. 3-7).

Nel caso in cui il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi degli artt. 45 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti *infra*, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, si avvalga, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., della capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, nel plico contenente la domanda di partecipazione dovrà essere altresì inclusa, **a pena di esclusione:**

- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 (*tale dichiarazione è costituita dalla dichiarazione di cui alla lettera c) del presente disciplinare*), nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. **A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.** In particolare il contratto dovrà contenere quanto di seguito indicato:
 - oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - durata;
 - ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

L'impresa concorrente che intende ricorrere a tale istituto dovrà compilare la Parte II, lett. C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (Avvalimento)" dell'Allegato 2B – DGUE. In particolare dovrà barrare la casella "SI" e dovrà indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

Ciascuna impresa ausiliaria dovrà altresì compilare e firmare un DGUE distinto con le informazioni richieste nelle sezioni A e B della parte II, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

N.B.: riguardo all'istituto dell'avvalimento, l'Ente aggiudicatario precisa che:

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante **escluderà il concorrente e escuterà la garanzia**, trasmettendo inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 213, comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. La stazione appaltante impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

La stazione appaltante esegue, in corso d'esecuzione, le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori.

La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

H) (in caso di raggruppamento di operatori economici non ancora costituiti) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA NELLA ISTANZA DI AMMISSIONE, formulata e sottoscritta da ciascuno degli operatori economici che formeranno il raggruppamento o il consorzio, resa dal legale rappresentante o procuratore degli operatori economici non ancora costituiti, in carta libera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché ai sensi dell'art. 48, d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (All. Mod. A), attestante che **gli operatori economici non ancora costituiti che costituiranno il raggruppamento si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come Capogruppo**, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

I) ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO, rilasciato dall'Airgest S.p.A., al termine dell'effettuazione dello stesso sopralluogo obbligatorio;

J) RICEVUTA IN ORIGINALE ATTESTANTE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione (ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) d'importo pari ad € 140,00 con CIG 734198802B.

Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità previste sul sito web dell'Autorità: (<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/riscossioni#OE>). La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice fiscale del partecipante ed il CIG identificativo della presente gara;

K) CAPITOLATO D'ONERI PRESTAZIONALI, VALUTAZIONE DEI RISCHI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO AIRGEST – INFORMAZIONI PRELIMINARI FORNITE DAL COMMITTENTE (DUVRI PREVENTIVO) E SCHEMA DI CONTRATTO, allegati al presente Disciplinare di gara, timbrati e sottoscritti in ogni pagina per accettazione, in segno di espressa accettazione e conferma delle condizioni ivi contenute, dal Legale Rappresentante (o suo procuratore) dell'impresa, in caso di concorrente singolo, R.T.I., Consorzi o GEIE costituiti o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese da associarsi o consorziarsi, sottoscritto da ciascun concorrente che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE;

L) COPIA DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ, sottoscritto dalla Airgest e dalla Prefettura di Trapani in data 4/12/2006, debitamente timbrato e firmato in ogni pagina in segno di accettazione e conferma delle condizioni ivi contenute dal legale rappresentante del soggetto partecipante o, in caso di R.T.I. o Consorzio o G.E.I.E., da tutti i soggetti che fanno parte del R.T.I. o Consorzio o G.E.I.E.;

M) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, (vedi Allegato 2 - MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)), opportunamente compilato in tutte le parti e sezioni che costituiscono il DGUE, le quali devono essere inserite dall'operatore economico di modo che vengano indicate tutte le informazioni richieste nel predetto DGUE), resa dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa, in carta libera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei seguenti requisiti:

❖ **Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) e comma 4 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.):**

- a) Possesso di un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto. Tale richiesta è giustificata dall'esigenza di assicurare l'immediato avvio a regime del servizio, senza che tale obiettivo possa essere pregiudicato dalla mancanza in capo all'esecutore di una sufficiente organizzazione aziendale, la quale, viceversa, può essere presunta dal possesso di un fatturato medio annuo dell'importo minimo sopra indicato; in particolare, è richiesta una dichiarazione del legale rappresentante o procuratore con cui si attesta di avere realizzato, negli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, un fatturato globale almeno pari ad € 3.000.000,00 (tremilioni/00 euro) IVA esclusa e un importo relativo allo svolgimento di servizi, nel settore oggetto della gara (servizi di sicurezza), dell'importo pari o superiore ad € 1.000.000,00 IVA (unmilione/00 euro) IVA esclusa;
- b) Copie, conformi all'originale, dei bilanci (o estratti di bilanci), qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico. Tali documenti dovranno essere certificati e approvati

e relativi agli ultimi 3 esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, redatti ai sensi degli artt. 2423 e segg. c.c. e corredati dalla documentazione attestante l'avvenuto deposito per via telematica all'ufficio registro imprese ovvero dichiarazione sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Nel caso in cui il concorrente abbia iniziato la propria attività da meno di tre anni, potrà soddisfare il requisito di cui alla lettera a) dimostrando di aver realizzato un fatturato e svolto i suddetti servizi per importi proporzionalmente ridotti in base all'effettivo periodo di attività. [(fatturato richiesto/3) x anni di attività].

❖ **Requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 83, comma 1, lett. c) e comma 6 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.):**

Al fine di garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, è richiesta una dichiarazione del legale rappresentante o procuratore dell'impresa attestante:

- a) I principali servizi resi nel settore oggetto della gara (servizi di sicurezza), con indicazione, per ciascuno dei principali servizi, effettuati negli ultimi tre anni (2015-2016-2017), dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici e privati (pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti privati);
- b) Di avere svolto almeno un servizio di vigilanza e di sicurezza, reso ad un unico committente, presso aeroporti ovvero nel settore del trasporto in genere di passeggeri ovvero passeggeri e merci, per la durata continuativa minima di almeno un anno, di importo annuale non inferiore a 1.000.000,00 EUR IVA esclusa.

Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati mediante certificati rilasciati e vistati dai committenti pubblici medesimi; se trattasi di servizi prestati a favore di destinatari privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi, o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

Riguardo ai concorrenti muniti di idoneità plurisoggettiva: i requisiti di cui ai precedenti punti III.2.2 e III.2.3. del Bando devono essere posseduti da tutti i soggetti (mandataria e mandante; consorzio e consorziata). In ogni caso, la mandataria deve partecipare al raggruppamento in misura maggioritaria, possedere i requisiti di qualificazione in misura maggioritaria ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Resta fermo che i requisiti di cui al punto III.2.1. del Bando devono essere posseduti da ciascuna delle imprese riunite.

Le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti dovranno rispettare le regole disposte ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. Ai fini dell'ammissione alla presente gara, il concorrente dovrà allegare la documentazione prescritta nel disciplinare di gara.

Si specifica che:

Un distinto DGUE deve essere presentato da parte di tutti i soggetti individuati, nella **parte II, lettera A – “Informazioni sull'operatore economico” del DGUE**, quali facenti parte di eventuale R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE, di eventuali esecutori individuati dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) o c), D.Lgs. 50/2016 o dalla Rete d'Impresa di cui all'art. 3, comma 4-quater D.L. n. 5/2009, nonché, in caso di subappalto, da parte di tutti i soggetti individuati all'atto dell'offerta quali componenti la terna di subappaltatori, tra i quali sarà individuato il soggetto esecutore della fornitura o parti della fornitura che si intendono subappaltare; infine in caso di avvalimento da tutte le imprese ausiliare.

Con riferimento alla parte II, lettera B – Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico, si specifica che in tale parte dovranno essere indicati i dati, oltre che del soggetto che sottoscrive l'offerta, anche dei seguenti soggetti in carica alla data di pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I. o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell'offerta:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altri tipi di società o consorzio:
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, la direzione o la vigilanza ivi compresi institori e procuratori generali;
 - membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza; soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
 - direttore tecnico, socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno del 50% delle quote azionarie, vanno resi i dati di entrambi i suddetti soci.
- tutti i soggetti cessati dalla carica, nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I., precisando che, in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, di fusione o incorporazione di società, si intendono cessati dalla carica i soggetti di cui sopra che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando.

A tale scopo, in particolare, nel campo “Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, ...)” andrà chiarito se trattasi di soggetti in carica o cessati.

Con riferimento alla parte III, lettera A – Motivi legati a condanne penali, si specifica che le dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive l'offerta, per quanto di propria conoscenza, anche a tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 che devono essere menzionati nella parte II, lettera B.

La Parte IV “Criteri di selezione” dovrà essere compilata solo nelle parti espressamente richieste dalla stazione appaltante, in particolare:

- occorrerà compilare la Sezione a “Indicazione globale per tutti i criteri di selezione”;
- al punto 1 della Sezione A “Idoneità”, occorrerà riportare gli estremi di iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE;
- nella parte IV, Sezione B “Capacità economica e finanziaria”, lettera 2 a) dell’Allegato 2B – DGUE dovrà essere indicato, per ciascun esercizio, il fatturato "specifico" dell’operatore economico nel settore di attività oggetto dell’appalto.
- nella parte IV, Sezione C “Capacità tecniche e professionali”, punto 13 dell’Allegato 2B – DGUE dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. c) e comma 6 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., sopra indicati nel presente disciplinare.

N) COPIA, CONFORME ALL’ORIGINALE, DELLA CERTIFICAZIONE SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE A NORMA EUROPEA, per attività inerenti l’oggetto della gara (art. 87 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.):

- Possesso della certificazione di qualità secondo la norma **UNI 10891:2000 Servizi - Istituti di Vigilanza Privata**;
- Obbligo per l’istituto di vigilanza di avere al proprio interno come dipendente o come collaboratore **un professionista della security certificato da un Ente di Certificazione secondo la norma UNI 10459:2015.**

Si precisa che il Decreto n 269/2010, entrato in vigore il 15 marzo 2011, prevede l’obbligo per tutti gli Istituti di Vigilanza di dotarsi – entro 18 mesi dall’entrata in vigore – della certificazione obbligatoria (non volontaria, dunque) di che trattasi, norma obbligatoria dal 16 settembre 2012.

La norma UNI 10891 si rivolge a tutti gli Istituti di Vigilanza Privata, di qualsiasi natura giuridica, che organizzano ed erogano servizi di vigilanza e custodia conformi ai requisiti richiesti della legislazione vigente.

O) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (All. Mod. A), resa dal titolare o legale rappresentante dell’impresa o da un procuratore (nel quale caso va allegata, a pena di esclusione, originale o copia conforme della relativa procura), in carta libera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

- (i) *di impegnarsi, a seguito dell’aggiudicazione, ad attivarsi per il conseguimento della abilitazione allo svolgimento dei servizi di controllo di sicurezza in ambito aeroportuale, condizione necessaria per l’efficacia dell’aggiudicazione;*
- (ii) *di garantire esatta compatibilità tra requisiti professionali e formativi posseduti dal personale dedicato all’espletamento operativo del servizio oggetto d’appalto ed attività assegnata;*
- (iii) *di essere consapevole che tempestiva comunicazione dovrà essere fatta qualora il predetto personale subisca delle variazioni durante il corso di esecuzione dell’appalto e che l’Appaltatore dovrà, comunque, garantire che le nuove risorse in sostituzione delle precedenti siano in possesso della qualificata esperienza richiesta per la gestione dei servizi oggetto d’affidamento;*
- (iv) *di essere consapevole che la mancata produzione entro i termini indicati nel presente Disciplinare di gara, di tutta la documentazione richiesta ai sensi di legge o del Capitolato d’Oneri Prestazionali ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione e consequenziale stipulazione del Contratto, ivi compresi a titolo esemplificativo, tutti i titoli, certificazioni ed attestazioni rilasciati dagli organi competenti a favore dell’aggiudicatario e del personale dell’aggiudicatario, necessarie per l’esecuzione dei servizi di sicurezza in ambito aeroportuale (tra cui l’autorizzazione allo svolgimento delle attività di sicurezza aeroportuale rilasciata da Enac a favore dell’aggiudicatario ed i certificati di Addetto alla sicurezza aeroportuale rilasciato da Enac a favore del personale dell’aggiudicatario), ovvero la mancata comprova, entro i medesimi termini, dei requisiti dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario, determinerà l’annullamento dell’aggiudicazione, senza obbligo di messa in mora, con facoltà di Airgest S.p.A. di escutere la garanzia provvisoria prestata da parte dell’aggiudicatario, salvo il risarcimento del maggior danno;*
- (v) *di prendere atto che, nel caso ricorra l’ipotesi di cui al punto precedente, Airgest S.p.A. si riserva di procedere all’aggiudicazione in capo al secondo classificato;*
- (vi) *“Che il contratto è “a chiamata” ed “a misura””;*
- (vii) *“Che, stante la natura del servizio in parola, le quantità previste sono puramente indicative (ai fini dell’espletamento della procedura di gara) e presunte, senza che l’appaltatore possa, per tali motivi, avanzare qualsivoglia diritto o pretesa comunque denominata”;*
- (viii) *“Che l’importo del servizio è presunto e non garantito e non impegna in alcun modo Airgest S.p.A.”;*
- (ix) *“Al mancato raggiungimento dell’importo complessivo del servizio, al netto del ribasso offerto, nulla sarà dovuto a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento”;*
- (x) *“L’Affidatario sarà tenuto, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, a monitorare il plafond contrattualizzato sino al suo esaurimento”;*
- (xi) *“La durata contrattuale è solo presuntiva in quanto il plafond stimato e non garantito potrebbe essere consumato in un arco temporale inferiore al triennio, salvo opzione di proroga per ulteriori mesi 6 (sei)”;*
- (xii) *di assumere l’obbligo di piena osservanza di tutti i contenuti di cui all’Offerta Tecnica, presentata in sede di partecipazione alla gara, costituenti vere e proprie obbligazioni contrattuali. Qualora si riscontrassero disposizioni discordanti tra gli atti di cui all’Offerta Tecnica e le prescrizioni di cui al Contratto d’appalto prevarranno le condizioni contrattuali. Gli obblighi prestazionali di cui all’Offerta Tecnica verranno integralmente recepiti quali obblighi prestazionali da intendersi già remunerati con il corrispettivo contrattuale, pena la revoca dell’aggiudicazione, senza obbligo di messa in mora, con facoltà di Airgest S.p.A. di escutere la garanzia definitiva prestata da parte dell’aggiudicatario;*
- (xiii) *di assicurare l’assolvimento dell’obbligo di riassunzione del personale dell’impresa uscente, qualora l’affidatario sia iscritto all’associazione imprenditoriale aderente al CCNL che, nei casi di subentro, prevede l’obbligo di che trattasi;*
- (xiv) *di essere stato reso edotto dalla S.A. che l’affidatario è obbligato anche nei confronti di AIRGEST ad applicare ai lavoratori dipendenti o comunque impiegati anche saltuariamente trattamenti retributivi non inferiori a quelli previsti dalla normativa del settore, in vigore nel periodo di esecuzione del Contratto;*
- (xv) *di essere stato reso edotto che la S.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 85, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la facoltà di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di*

presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura;

- (xvi) *di essere stato reso edotto che la S.A. si riserva nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8 e 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., previo apposito provvedimento; in tal caso, sotto le riserve di legge, sarà emesso apposito verbale di affidamento del servizio e di avvio dell'esecuzione del contratto, una volta divenuta efficace l'aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo;*
- (xvii) *di essere stato reso edotto che la S.A. si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di revocare l'aggiudicazione, ovvero di risolvere il contratto d'affidamento, oggetto di gara. A tal fine dichiara altresì di prendere atto che la S.A. si è riservata tale facoltà senza avere nulla a pretendere a qualsiasi titolo anche solo indennitario per il caso che tale facoltà venga esercitata, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. e comunque ad avanzare qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione nei confronti della Airgest per tale ragione;*
- (xviii) *di prendere atto delle facoltà ed evenienze di cui ai punti precedenti senza avere nulla a pretendere a qualsiasi titolo anche solo indennitario per il caso che le facoltà ed evenienze di cui ai punti precedenti vengano esercitate, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. e comunque ad avanzare qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione nei confronti della Airgest per tale ragione.*

PRECISAZIONI PER IL CASO DI PARTECIPAZIONE DA PARTE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI, NONCHÉ DI IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE

È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ovvero, per le imprese stabilite in altri Stati membri, nelle forme di raggruppamento previste dalla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo quanto previsto dall'art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Nel caso di RTI o consorzio ordinario di cui all'art. 45, comma 1, lettere d) ed e), non ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio dovranno impegnarsi a conferire mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo (art. 48, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) ed indicare le parti del servizio o la quota percentuale del servizio che la capogruppo e la/e mandante/i ovvero i singoli operatori economici consorziati andranno ad eseguire.

In caso di aggiudicazione, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà essere prodotta scrittura privata autenticata con la quale viene conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza alla ditta mandataria (capogruppo).

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, costituiti da:

- imprese singole di cui alle lettere a), b), c) ed operatori economici dei Paesi terzi, firmatari di accordi internazionali a cui l'Unione è vincolata o
- da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) g), o
- da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8 del D.Lgs. 16 aprile 2016;
- nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. d) e lett. e) del d.lgs. 50/2016 o GEIE (art. 45, comma 2, lett. g)), ciascuna delle Imprese associate o consorziate deve essere singolarmente in possesso dei requisiti di ordine generale e professionale di cui alle precedenti lettera B) e C) e cumulativamente dei requisiti di cui alla lettera L).

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei RTI di concorrenti o dei Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto espressamente previsto dall'art. 48, commi 18 e 19 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Fino all'adozione delle linee guida previste dall'art. 83, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., che attengono anche ai requisiti e alle capacità che devono essere posseduti dai consorzi, i requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare sono individuati, in linea generale, dall'art. 47 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Inoltre, l'art. 216, comma 14, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che si applica la parte II, titolo III, del d.p.r. 207/2010. Tra queste disposizioni sono ricomprese anche quelle che disciplinano la qualificazione dei consorzi ed, in particolare, l'art. 81 che, attraverso un rinvio recettizio, dispone che la qualificazione dei consorzi stabili avviene secondo le disposizioni dell'art. 36, comma 7, del Codice.

In particolare:

- Ai sensi dell'articolo 47, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro (ex art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente Disciplinare di gara, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
- Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente, posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

È fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, **a pena di esclusione** di tutte le offerte presentate. Parimenti è fatto divieto di partecipare alla gara, anche in forma individuale, qualora l'offerta sia stata presentata in Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45 comma 2 lettere d) ed e) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., **pena l'esclusione** delle imprese singole (art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

I consorzi stabili di cui all'art. 45 comma 2, lettera c) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

L'inosservanza dei divieti di cui sopra comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

E' vietata l'associazione in partecipazione, ai sensi dell'articolo 48, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Per tutto quanto ivi non espressamente richiamato, si rimanda all'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Busta n° 2 - Offerta tecnica – Oggetto di contrattualizzazione in caso di aggiudicazione (punti massimi 70/100)

La busta, con l'indicazione del mittente e la dicitura "BUSTA 2 - OFFERTA TECNICA" regolarmente sigillata con nastro adesivo trasparente e firmata sui lembi di chiusura, dovrà contenere, a pena di esclusione, la redazione di una offerta tecnica sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un procuratore (nel quale caso va allegata, a pena di esclusione, originale o copia conforme della relativa procura), nella quale dovranno essere illustrati, in dettaglio, gli elementi qualitativi (A1, A2, A3, A4 e A5) in cui si articolano i criteri di valutazione e i relativi sub criteri dell'offerta tecnica di cui al presente Disciplinare.

La relazione tecnica, che dovrà essere prodotta su fogli A4 con carattere minimo size 11 (max 30 pagine escludendo copertine ed indici) dovrà presentare, in lingua italiana, proposte precise e dettagliate, in ordine alle modalità di articolazione dei servizi che verranno erogati e dovrà essere completa di tutte le informazioni utili alla valutazione tecnico/qualitativa della stessa, al fine di poter determinare correttamente i parametri di qualità e relativi sottocriteri, con particolare riguardo a:

- **Descrizione tecnica dell'esecuzione del servizio in conformità a quanto richiesto dall'Allegato C Capitolato d'Oneri Prestazionali (C.O.P.):** descrizione dettagliata delle attività che si intendono effettuare per l'erogazione ed il controllo dei servizi oggetto dell'appalto, con indicazioni specifiche riguardo ai seguenti punti di cui ai sub criteri di seguito indicati:
 - Individuazione delle previste attività gestionali del processo di erogazione dei servizi oggetto d'appalto che, a giudizio dell'offerente, incidono in modo significativo sulla qualità dei servizi da rendersi e loro impatto sui livelli di security aeroportuale;
 - Manuale delle Procedure adottate per l'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto ed in particolare:
 - (i) Procedure che regolano il coordinamento tra le diverse funzioni della struttura organizzativa;
 - (ii) Procedure di interfacciamento con l'Amministrazione Appaltante;
 - (iii) Procedure operative di supervisione dei livelli di servizio contrattuali e regolamentari e di postazione
 - (iv) Procedure di monitoraggio della qualità dei servizi erogati, sistemi di autocontrollo e self-auditing, con specifico riferimento al servizio richiesto, ed in particolare:
 - illustrando il programma di qualità previsto per il mantenimento degli standard qualitativi specifici previsti per il settore sicurezza in ambito aeroportuale ex DM85/99 e gli ulteriori standard qualitativi previsti dal Capitolato d'Oneri Prestazionali;
 - individuando il personale preposto all'attività di auditing interno, con relativi curricula vitae, nonché numero e modalità delle ispezioni di qualità annue;
 - prevedendo tempistiche e contenuti del reporting alla stazione appaltante degli esiti delle stesse concordando con quest'ultima eventuali percorsi di adeguamento qualitativo;
 - Obiettivi prestazionali (KPI connessi alle attività di controllo della qualità dei servizi resi nei confronti del Committente).
- **Organizzazione strutturale ed operativa del concorrente:** definizione del dimensionamento della struttura tecnico – organizzativa in essere e proposta per i servizi oggetto d'affidamento, con indicazioni relative a:
 - Descrizione del modello organizzativo proposto per la specifica esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, in conformità a quanto richiesto dall'Allegato C Capitolato d'Oneri Prestazionali ed indicante:
 - il proprio attuale organigramma con l'indicazione del numero di risorse professionali dedicate ai servizi di sicurezza e le relative mansioni, i livelli di responsabilità generale, i livelli di responsabilità per ogni singolo turno ed i livelli di responsabilità delle figure di supporto, allegando i curricula professionali del Direttore Tecnico e dei Supervisor presenti in turno;
 - eventuali sensibili anomalie gestionali che, nell'ultimo anno, hanno interessato l'ambito tecnico-organizzativo posto dal concorrente a gestione dei servizi di vigilanza espletati in settori simili a quelli oggetto d'appalto. Il concorrente dovrà garantire l'assenza d'informazioni sensibili e/o classificabili come riservate, ovvero tali da consentire l'identificazione del sito/committente presso cui si è costituita l'illustrata anomalia gestionale;
 - distribuzione territoriale delle eventuali strutture periferiche;
 - organizzazione del lavoro da destinarsi all'espletamento dei servizi di sicurezza aeroportuale di che trattasi.
- **Piano finanziario che dia idonee garanzie per l'espletamento dei servizi di sicurezza e Formazione del Personale.** Le informazioni da fornire riguarderanno:
 - Presentazione di un piano economico relativo ad almeno i primi due anni di attività (rif. Allegato A, art. 5, comma 1, paragrafo 1.2. del DM 85/99) che dia idonee garanzie per l'espletamento dei servizi di sicurezza avuti in concessione per poter far fronte in qualsiasi momento ai suoi impegni effettivi e potenziali per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dall'inizio delle operazioni;
 - Piani di formazione ed aggiornamento professionale del personale addetto, aggiuntiva rispetto a quanto prescritto dall'art. 5 comma 5 e all'allegato B del D.M. 29.01.1999 n. 85 e dal D.M. 269/2010, offerta senza oneri per l'Ente, che l'impresa intende predisporre durante la vigenza contrattuale, con espressa indicazione delle tipologie di corsi di formazione che si pianifica di attivare. La proposta, per essere presa in considerazione, dovrà riportare la

tempistica dei piani di formazione, che dovranno comunque concludersi entro sei mesi dalla data di avvio del servizio e specifiche di attività di recurrent training nonché le procedure adottate per il monitoraggio della formazione del personale;

- **Proposte migliorative offerte, senza costi aggiuntivi:** le informazioni da fornire riguarderanno i punti di cui ai sub criteri di seguito indicati:
 - sistemi tecnologici di gestione delle attività di monitoraggio e controllo delle prestazioni rese (SLA e KPI connessi alle attività di controllo della qualità dei servizi resi nei confronti del Committente) e dei processi d'interfacciamento col Committente;
 - dotazioni integrative al personale;
 - servizi aggiuntivi e/o migliorativi dei processi oggetto d'affidamento.
- **Certificazione di Qualità a Norma Europea:** Le ditte potranno allegare certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti. Le certificazioni dovranno essere quelle *infra* indicate.

La stazione appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di invio parziale della documentazione.

La commissione giudicatrice potrà invitare le imprese concorrenti a fornire chiarimenti in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione della fornitura offerta da parte della commissione giudicatrice, comporta l'**esclusione dalla gara**.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

Inoltre le imprese concorrenti devono dichiarare, se del caso, quali tra le informazioni fornite, inerenti l'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperti da riservatezza (ex art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016).

In base a quanto disposto dall'art. 53, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Sul punto si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente. Pertanto l'impresa concorrente deve allegare alla relativa dichiarazione idonea documentazione che argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare e fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La Stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

La relazione tecnica e tutti gli altri allegati contenuti nella Busta tecnica devono essere firmati dal rappresentante legale dell'impresa concorrente o da persona diversa purché munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere stata allegata.

Con la presentazione del Progetto Tecnico, il concorrente dovrà autorizzare Airgest S.p.A., nel rispetto del D.lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali forniti.

Nella redazione dell'offerta tecnica, il concorrente dovrà tener conto di tutte le prescrizioni minime contenute nel Capitolato d'Oneri Prestazionali, in ordine alla modalità di erogazione del servizio.

Ciascuna delle proposte tecniche formulate dall'Appaltatore e non già regolate dalle specifiche tecniche indicate nel Capitolato d'Oneri Prestazionali e dal Contratto, presenti nel progetto tecnico dell'offerta tecnica, costituisce impegno contrattuale e rimarrà ferma ed immodificabile per il concorrente. Ne deriva che i contenuti di cui al progetto tecnico saranno da considerarsi integralmente recepiti in fase di sottoscrizione del contratto di affidamento e pertanto dovranno essere redatti secondo i principi di congruità, fattibilità ed efficacia rispetto ai contenuti richiesti ed essere improntata a serietà.

L'offerta tecnica NON può, pena esclusione dalla gara, attribuire al Committente oneri di qualsiasi natura ed entità e dovrà essere redatta nella piena consapevolezza degli obblighi al medesimo Committente attribuiti nella sua veste di Gestore aeroportuale certificato.

Inoltre i contenuti del progetto tecnico illustrativo dell'offerta tecnica saranno oggetto anch'essi di verifica tecnico amministrativa della rispondenza tra quanto il concorrente, in sede di partecipazione alla gara, si è impegnato ad offrire a mezzo della citata relazione/progetto e quanto poi effettivamente espletato dall'appaltatore in fase esecutiva degli impegni contrattuali. Tale verifica di conformità del servizio in corso d'esecuzione verrà condotta a cura del direttore dell'esecuzione del contratto di Airgest S.p.A..

Nessun altro documento, al di fuori di quanto richiesto precedentemente e facente parte della OFFERTA TECNICA, sarà preso in considerazione dalla Commissione per una eventuale valutazione della qualità dell'offerta.

AIRGEST non restituirà alcun documento tra quelli presentati in fase di offerta.

Busta n° 3 - Offerta economica (punti massimi 30/100)

La busta dovrà contenere, **a pena di esclusione**, una busta, con l'indicazione del mittente e la dicitura "BUSTA 2 - OFFERTA ECONOMICA" anch'essa regolarmente sigillata con nastro adesivo trasparente e firmata sui lembi di chiusura, contenente l'offerta economica redatta sull'apposito modulo "ALLEGATO B", espressa in cifre e in lettere, formulata:

- in termini di **prezzo offerto, per ora di servizio/postazione**, riferibile alle postazioni di controllo dei VARCHI PASSEGGERI (sub criterio B1), del BHS (sub criterio B2) ovvero del VARCO DI SERVIZIO (sub criterio B2) e del VARCO CARRAIO (sub criterio B3);
- in termini di **ribasso percentuale**, con tre decimali, **sull'importo posto a base d'asta di euro in € 18,65/h/unità**, nel caso del sub criterio B4.

L'Offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante del RTI o della società. Nel caso che i documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura notarile.

In caso di offerte proposte in R.T.I., in Consorzio d'impresе o di cooperative o G.E.I.E. non ancora costituiti, l'offerta economica dovrà, pena esclusione dalla gara, essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dai titolari o dai legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti al R.T.I. o al Consorzio d'impresе o di cooperative o il G.E.I.E., e, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dovrà specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dalla legge.

In particolare, pena esclusione l'**OFFERTA ECONOMICA (modulo Allegato B)**, relativamente al servizio di cui all'ART. 2 del presente disciplinare di gara, dovrà tener conto del riportato planning operativo prestazionale di massima, circostanziato ad una settimana tipo, differenziata per stagionalità operativa (rif. Capitolato d'Oneri Prestazionali).

Poiché gli "oneri di sicurezza aziendale o da rischio specifico" devono essere indicati nell'offerta, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., anche al fine di verificare la sua eventuale anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 5, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si rammenta che tali oneri così come i "costi della manodopera" dell'operatore andranno indicati a parte, a pena di esclusione, nell'offerta economica.

L'ente aggiudicatore, relativamente ai "costi della manodopera", prima dell'aggiudicazione procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'offerta economica deve essere redatta **in lingua italiana**.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante del RTI o della società. Nel caso che i documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura notarile in originale o in copia resa conforme ai sensi del D.P.R. n. 445/00.

In caso di offerte proposte in R.T.I., in Consorzio d'impresе o di cooperative o G.E.I.E. non ancora costituito, l'offerta economica dovrà, pena esclusione dalla gara, essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dai titolari o dai legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti al R.T.I. o al Consorzio d'impresе o di cooperative o il G.E.I.E. e, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dovrà specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dalla legge.

RESTA INTESO CHE:

- I prezzi devono essere scritti in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale l'offerta più conveniente per la stazione appaltante.
- Le cifre riguardanti l'offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, **non devono recare correzioni**.
- I prezzi si intendono al netto di IVA.
- L'offerta economica formulata per i servizi richiesti dovrà essere **omnicomprensiva**.
- **Il ribasso percentuale, con tre decimali, è da esprimersi solo sull'importo posto a base d'asta di euro in € 18,65/h/unità, nel caso del sub criterio B4/Prezzo.**

Il prezzo di offerta s'intende, per servizi resi conformemente a quanto prescritto dal presente Disciplinare e dagli atti ad essa allegati, fisso ed invariabile, non soggetto ad alcuna rivalutazione per tutta la durata del contratto.

L'offerta sarà vincolante per il concorrente fin dal momento della presentazione e per un periodo di 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

Trascorso il suddetto periodo, senza che venga stipulato il relativo contratto d'appalto, l'impresa aggiudicataria, previo atto di formale messa in mora, è svincolata dalla propria offerta economica.

L'Ente appaltante può chiedere agli offerenti il differimento del suddetto termine.

N.B.:

L'offerta economica, così come la base d'asta alla quale si riferisce, è relativa all'intero periodo contrattuale, ovvero per complessivi 36 mesi + 6 mesi di proroga.

Le offerte in aumento rispetto alla base di appalto, saranno escluse dalla gara.

Non sono ammesse offerte parziali, non sottoscritte, revocabili, indeterminate, plurime o tra loro alternative, condizionate o in aumento o uguali rispetto alla base d'asta indicata dal presente bando.

L'offerta deve riguardare la totalità dei servizi oggetto d'affidamento.

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche se dovesse pervenire o restare in gara una sola offerta, purché ritenuta vantaggiosa per l'ente aggiudicatore.

7) Procedura di aggiudicazione dell'appalto.

L'aggiudicazione avverrà in base al criterio, previsto dall'art. 95, comma 3 e 10-bis) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, a favore della ditta concorrente i-esima che avrà ottenuto il punteggio totale più alto, risultante dalla somma del punteggio attribuito alla qualità e del punteggio attribuito al prezzo, soggetto a ribasso d'asta.

In caso di parità di punteggio, è considerata economicamente più vantaggiosa l'offerta che ha conseguito il miglior punteggio nell'offerta economica. In caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio seduta stante.

I punteggi massimi da attribuire sono i seguenti:

- A) QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI, REFERENZE ED AFFIDABILITÀ DELLA DITTA CONCORRENTE**
(punti massimi 70/100)
- B) COSTO COMPLESSIVO DEI SERVIZI OFFERTI PER MESI 36+6 DI PROROGA** (punti massimi 30/100)

Tutti i punteggi attribuiti saranno arrotondati per difetto alla terza cifra decimale.

A) QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI, REFERENZE ED AFFIDABILITÀ DELLA DITTA CONCORRENTE
(punti massimi 70/100)

A		QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI, REFERENZE ED AFFIDABILITÀ DELLA DITTA CONCORRENTE		PUNTEGGIO
	ELEMENTO DI VALUTAZIONE - CRITERIO	SUB-CRITERIO	SUB-PESI	PESI
A1	Descrizione tecnica dell'esecuzione del servizio in conformità a quanto richiesto dall'Allegato C Capitolato d'Oneri Prestazionali (C.O.P.)	Individuazione delle previste attività gestionali del processo di erogazione dei servizi oggetto d'appalto che, a giudizio dell'offerente, incidono in modo significativo sulla qualità dei servizi da rendersi e loro impatto sui livelli di security aeroportuale	10 punti	25 punti
		Manuale delle Procedure adottate per l'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto ed in particolare: (i) Procedure che regolano il coordinamento tra le diverse funzioni della struttura organizzativa; (ii) Procedure di interfacciamento con l'Amministrazione Appaltante; (iii) Procedure operative di supervisione dei livelli di servizio contrattuali e regolamentari e di postazione; (iv) Procedure di monitoraggio della qualità dei servizi erogati, sistemi di autocontrollo e self-auditing, con specifico riferimento al servizio richiesto	15 punti	
A2	Organizzazione strutturale ed operativa del concorrente	Attuale organigramma dell'operatore economico con l'indicazione del numero di risorse professionali dedicate ai servizi di sicurezza e relative mansioni, i livelli di responsabilità generale, i livelli di responsabilità per ogni singolo turno ed i livelli di responsabilità delle figure di supporto, allegando i curricula professionali del Direttore Tecnico e dei Supervisor presenti in turno	2 punti	10 punti
		Eventuali sensibili anomalie gestionali che, nell'ultimo anno, hanno interessato l'ambito tecnico-organizzativo posto dal concorrente a gestione dei servizi di vigilanza espletati in settori simili a quelli oggetto d'appalto. Il concorrente dovrà garantire l'assenza d'informazioni sensibili e/o classificabili come riservate, ovvero tali da consentire l'identificazione del sito/committente presso cui si è costituita l'illustrata anomalia gestionale	2 punti	
		Distribuzione territoriale delle eventuali strutture periferiche	2 punti	
		Descrizione del modello organizzativo proposto per la specifica esecuzione dei servizi di sicurezza aeroportuale di che trattasi, oggetto dell'appalto, in conformità a quanto richiesto dall'Allegato C Capitolato d'Oneri Prestazionali	4 punti	
A3	Piano finanziario che dia idonee garanzie per l'espletamento dei servizi di sicurezza e Formazione del Personale	Presentazione di un piano economico relativo ad almeno i primi due anni di attività (rif. Allegato A, art. 5, comma 1, paragrafo 1.2. del DM 85/99) che dia idonee garanzie per l'espletamento dei servizi di sicurezza avuti in concessione per poter far fronte in qualsiasi momento ai suoi impegni effettivi e potenziali per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dall'inizio delle operazioni	10 punti	15 punti
		Piani di formazione ed aggiornamento professionale del personale addetto, aggiuntiva rispetto a quanto prescritto dall'art. 5 comma 5 e all'allegato B del D.M. 29.01.1999 n. 85 e dal D.M. 269/2010, offerta senza oneri per l'Ente, che l'impresa intende predisporre durante la vigenza contrattuale, con espressa indicazione delle tipologie di formazione che si pianifica di attivare. La proposta, per essere presa in considerazione, dovrà riportare la tempistica dei piani di formazione, che dovranno comunque concludersi entro sei mesi dalla data di avvio del servizio e specifiche di attività di recurrent training nonché le procedure adottate per il monitoraggio della formazione del personale	5 punti	
A4	Proposte migliorative, senza costi aggiuntivi	Sistemi tecnologici di gestione delle attività di monitoraggio e controllo delle prestazioni rese (SLA e KPI connessi alle attività di controllo della qualità dei servizi resi nei confronti del Committente) e dei processi d'interfacciamento col Committente	8 punti	15 punti
		Dotazioni integrative al personale	3 punti	
		Servizi aggiuntivi e/o migliorativi dei processi oggetto d'affidamento	4 punti	
A5	Certificazione di Qualità a Norma Europea	A titolo meramente esemplificativo e non già esaustivo: Possesso della Certificazione Ambientale ISO 14001 Possesso della Certificazione OHSAS 18001 Possesso della Certificazione UNI 10891 Possesso della Certificazione UNI EN ISO 9000 Possesso della Certificazione UNI EN 16082	5 punti	5 punti
SOMMA TOTALE DEI FATTORI				70 PUNTI

Per definire il punteggio per gli elementi A1, A2, A3, A4 e A5 (fino a punti 70/100), la Commissione Giudicatrice utilizzerà, in esito all'esame delle offerte presentate da ciascun concorrente, la formula:

$$P^T_i = \sum_{j=1,n} [W_j * V(a)_j]$$

ove

- P^T_i = punteggio tecnico attribuito al concorrente "i-esimo"
- W_j = peso attribuibile al requisito (j)
- $V(a)_j$ = coefficiente della prestazione dell'offerta "i-esima" rispetto al requisito "j-esimo" variabile tra 0 e 1 e determinato attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, trasformati in coefficienti definitivi in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato "P" del D.P.R. 5 ottobre 2011, n. 207.
- n = numero totale dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica

B) COSTO COMPLESSIVO DEI SERVIZI OFFERTI PER MESI 36+6 DI PROROGA (punti massimi 30/100)

I 30 punti massimi saranno così suddivisi:

B	ELEMENTI OFFERTA QUANTITATIVA	PUNTEGGIO
	<i>SUB-CRITERIO</i>	<i>PESI</i>
B1	Prezzo offerto, per ora di servizio/postazione, riferibile ai servizi di sicurezza, controllo passeggeri e bagagli a mano da espletarsi ai VARCHI PASSEGGERI	10 punti
B2	Prezzo offerto, per ora di servizio/postazione, riferibile al controllo sicurezza bagagli da stiva (BHS) ovvero operatori aeroportuali, equipaggi e passeggeri a ridotta mobilità da espletarsi al VARCO DI SERVIZIO	10 punti
B3	Prezzo offerto, per ora di servizio/postazione, riferibile ai servizi di sicurezza merci e forniture per l'aeroporto da espletare presso la postazione di controllo del VARCO CARRAIO	5 punti
B4	Ribasso percentuale offerto, espresso mediante ribasso percentuale, rispetto all'importo a base d'asta pari ad € 18,65/h/unità , applicabile agli eventuali ulteriori servizi di sicurezza che dovessero essere richiesti dal committente, fra quelli ricadenti nell'art. 3 del D.M. 85/99	5 punti
	SOMMA TOTALE DEI FATTORI	30 PUNTI

I punteggi quantitativi per l'elemento B (fino a punti 30/100), attribuiti alla ditta i-sima dalla Commissione Giudicatrice, verranno calcolati mediante la seguente formula di determinazione coefficienti quantitativi:

$$P^E_i = \sum_{n=1,4} [C_{i,n} * B_n]$$

ove

- B_n = punteggio attribuito al sub criterio B_n (n=1,2,3,4)
- $C_{i,n}$ (per $A_{i,n} \leq A_{soglia,n}$) = $X * (A_{i,n} / A_{soglia,n})$
- $C_{i,n}$ (per $A_{i,n} > A_{soglia,n}$) = $X + (1-X) * [(A_{i,n} - A_{soglia,n}) / (A_{max,n} - A_{soglia,n})]$

ove

- $C_{i,n}$ = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo sul prezzo offerto al sub-criterio n
- $A_{i,n}$ = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo sul sub criterio n
- $A_{soglia,n}$ = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti sul sub criterio n
- X = coefficiente di riduzione applicato (0,80)

N.B.: L'offerta deve riguardare la totalità dei servizi oggetto del presente Disciplinare, come integrati secondo i contenuti dell'offerta tecnica.

La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo dato dalla somma dei punti ottenuti con l'offerta tecnica e dei punti ottenuti con l'offerta economica.

In caso di parità di punteggio totale (tecnico + economico), l'appalto, per ciascun lotto d'aggiudicazione, verrà assegnato al concorrente che avrà riportato il maggior punteggio nell'offerta tecnica.

In caso di offerte con uguale punteggio, sia nel prezzo che nella qualità, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio, in seduta pubblica di gara.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta valida e congrua.

Airgest S.p.A. ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte risulti idonea o conveniente in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione dell'appalto è comunque subordinata all'espletamento delle necessarie verifiche e all'ottenimento, da parte dell'aggiudicatario, di tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento del servizio.

In seduta pubblica, il giorno fissato per l'apertura delle offerte, **15 febbraio 2018**, alle **ore 11,00**, presso gli uffici amministrativi dell'Ente appaltante, siti nell'aeroporto di Trapani Birgi, la Commissione di gara procederà al controllo e alla valutazione dei documenti e delle dichiarazioni di cui alla **Busta n° 1 "Documentazione amministrativa"**.

In particolare, si procederà:

- a verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;
- all'apertura della Busta n° 1 "Documentazione Amministrativa" ed alla verifica dei documenti ivi contenuti;
- all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti provato il possesso di tutti i requisiti generali e speciali, salvo ed impregiudicato l'eventuale esercizio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Possono presenziare alla gara i legali rappresentanti e/o il direttore tecnico, ove presente, dei concorrenti, ovvero i soggetti muniti di specifica delega conferitagli dai suddetti legali rappresentanti.

Per ridurre i tempi di espletamento della gara, si invitano i concorrenti a documentare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica di cui *infra*, allegando alla domanda di partecipazione - Modello A, allegato al presente Disciplinare di gara, i documenti ivi elencati in calce.

In caso di partecipazione a riunioni di imprese o consorzi ordinari, la documentazione relativa al possesso dei precedenti requisiti deve essere presentata da ogni impresa riunita o consorzata.

La Commissione di gara avrà la facoltà di sospendere la prima seduta pubblica per riprenderla il giorno o i giorni successivi. Della decisione di sospensione della seduta e della sua ripresa verrà data comunicazione durante la seduta ai presenti ed al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata in sede di gara dai concorrenti assenti.

La Commissione di gara procederà poi all'apertura delle "**Buste n.° 2 - "Offerta Tecnica"** presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara, per prendere atto della documentazione in essa contenuta e per verificarne la completezza del contenuto.

Successivamente, ed in seduta riservata, la Commissione procederà all'esame e alla valutazione della documentazione tecnica presente nella "**BUSTA 2 - OFFERTA TECNICA**" e all'attribuzione del punteggio "QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI, REFERENZE ED AFFIDABILITÀ DELLA DITTA CONCORRENTE".

Esaurita questa fase, la Commissione comunicherà ai concorrenti ammessi la data in cui si svolgerà, in seduta pubblica, la successiva fase relativa all'apertura delle "**Buste n.°3 - "Offerte economiche"** presentate dai concorrenti ammessi. Tale comunicazione potrà essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) indicata in sede di gara dai concorrenti ammessi.

In ossequio al principio di trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 l. n. 241/90, saranno aperte anche le buste contenente le offerte economiche delle imprese escluse.

Verifica di congruità

L'Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. La richiesta di giustificazioni e di eventuali precisazioni avverrà esclusivamente a mezzo PEC.

Si procederà alla verifica di tale congruità secondo quanto all'uopo previsto dall'art. 97 del D.lgs. 50/2016.

La stazione appaltante si avvarrà del procedimento previsto ai commi 4, 5 e 6 del citato art. 97 e **procederà a richiedere giustificazioni ed eventuali precisazioni.**

Ai fini del calcolo della soglia di anomalia si terrà conto delle prime tre cifre decimali. Eventuali decimali ulteriori sono troncati e non sono presi in considerazione.

In ogni caso, ai sensi del comma 6, ultimo periodo, dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Completate le operazioni di cui sopra, la stazione appaltante procederà alla formazione di una graduatoria provvisoria e successivamente alla proposta di aggiudicazione. In particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., rubricato "*Principi in materia di trasparenza*", l'ente aggiudicatore del presente appalto procederà – al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo (rif. art. 204 del D.Lgs. n. 50/2014) –, alla pubblicazione, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 "*Accesso agli atti e riservatezza*", nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni, all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, nonché alla pubblicazione della composizione della commissione di gara ed i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione verrà, poi, pubblicato il resoconto della gestione finanziaria del contratto al termine della relativa esecuzione, con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 (Mezzi di prova) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e, se del caso, all'articolo 87 (Certificazione di qualità) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La stazione appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi dei citati articoli 86 e 87.

L'ente aggiudicatore si riserva, a proprio insindacabile giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 85, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la facoltà di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura, in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Effettuata la verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante provvede all'aggiudicazione.

8) Aggiudicazione definitiva e stipulazione del contratto

L'aggiudicazione verrà comunicata, nei modi e nei termini di cui all'art. 76, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con successivo provvedimento, una volta che, espletati tutti i controlli da parte della stazione appaltante in ordine al possesso dei requisiti generali e tecnico – professionali dell'impresa e del personale addetto ai servizi oggetto d'affidamento, sia divenuta efficace.

In caso di accertata irregolarità dell'aggiudicatario, si procederà alla sua esclusione, allo scorrimento della graduatoria ed alla conseguente nuova aggiudicazione provvisoria, fatta salva l'applicazione delle sanzioni ulteriori previste dalla vigente normativa. L'affidamento verrà, quindi, revocato senza che l'aggiudicatario possa avere nulla a pretendere a qualsiasi titolo anche solo indennitario e comunque ad avanzare qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione nei confronti della Airgest S.p.A. per tale ragione, con escussione della cauzione provvisoria, con salvezza della richiesta di pieno risarcimento del danno. Tale eventualità determinerà il subentro del successivo operatore economico classificatosi in posizione utile, ferme ed impregiudicate le prodromiche verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale (tecnico – economico – professionali) in capo al nuovo operatore economico.

L'aggiudicazione è formalizzata con apposita determina.

Tutte le comunicazioni relative alla gara saranno effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dai concorrenti.

9) Termini per la stipula del contratto d'affidamento del servizio

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto verrà stipulato trascorsi almeno 35 giorni, ai sensi dell'articolo 32, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione efficace, salvo il disposto di cui all'art. 32 co. 10 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., salvo che ricorra la condizione di cui al successivo comma 13 dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi del comma 8 del cit. art. 32).

Il Responsabile del procedimento esecutivo comunicherà all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovrà presentarsi per la firma del contratto; qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, verrà fissata una nuova data. Qualora sia inutilmente trascorso anche il termine colà assegnato, la stazione appaltante procederà all'esclusione dell'aggiudicatario, si rivolgerà al secondo classificato ed incamererà la cauzione.

AIRGEST si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio all'esecuzione del contratto, anche sotto le riserve di legge, con l'emissione di apposito verbale di consegna anche in pendenza della stipulazione del contratto, anche ai sensi dell'art. 32, co. 8 e 13 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui *infra*.

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa e in modalità elettronica, in conformità all'art.32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

IMPORTANTE:

È esclusa la possibilità di ricorrere al subappalto o all'affidamento in cottimo.

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta, sempre che sia valutata conveniente e/o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In ogni caso, AIRGEST si riserva, a suo insindacabile giudizio, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente e/o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

10) Oneri dell'aggiudicatario in fase di aggiudicazione sospensivamente condizionata.

Il soggetto aggiudicatario dovrà presentare, **entro e non oltre dieci giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione (*sub condicio iuris*), e sotto pena di decadenza da quest'ultima, incameramento della cauzione provvisoria, con salvezza della richiesta di pieno risarcimento del danno**, i seguenti documenti:

- 1.1. Fotocopia, non autenticata, di documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità;
- 1.2. Idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara e per i quali il soggetto ha già prodotto autodichiarazioni sostitutive. In caso di partecipazione a riunioni di imprese o consorzi ordinari, la documentazione relativa al possesso dei precedenti requisiti deve essere presentata da ogni impresa riunita o consorziata;
- 1.3. Confacente nomina e deleghe in capo al Direttore Tecnico dell'impresa cui sarà affidata la responsabilità del servizio affidato, in possesso dei requisiti morali, professionali e di formazione legittimanti il predetto soggetto a rappresentare l'Appaltatore nella gestione operativa del servizio;
- 1.4. Attestazione, entro il termine di cui all'art. 2, comma 4, DM 23.2.2000 del Ministero dei trasporti e della Navigazione, decorrente dalla comunicazione dell'aggiudicazione (*sub condicio iuris*), e sotto pena di decadenza da quest'ultima, incameramento della cauzione provvisoria, con salvezza della richiesta di pieno risarcimento del danno, delle seguenti condizioni:
 - 1.4.1. il positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
 - 1.4.2. il possesso dell'autorizzazione ENAC allo svolgimento delle attività di sicurezza aeroportuale rilasciata dalla Direzione Aeroportuale competente, di cui al combinato disposto del D.M. 85/99 in base ai requisiti richiesti dall'Allegato A del DM 85/99, del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 23.02.2000 e delle Circolari ENAC serie security ed eventuali s.m.i.;
 - 1.4.3. il possesso da parte dell'aggiudicatario, ove non ne abbia già la titolarità, della licenza/autorizzazione prefettizia ex art 134 e 134 bis del TULPS R.D. n. 773 del 18.6.1931 e ss.mm.ii., rilasciata dalla Prefettura di Trapani;

In pendenza delle suddette approvazioni e dell'accertamento dei requisiti di idoneità di cui ai D.M. di settore (art. 5 del D.M. 29.1.1999 n. 85 – secondo le modalità stabilite dal D.M. 23.2.2000 del Ministero dei trasporti e della Navigazione), l'impresa aggiudicatario resta vincolata all'offerta formulata.

Se dagli accertamenti di cui ai precedenti decreti ministeriali di settore risultasse che l'impresa aggiudicatario non sia in possesso dei requisiti per l'assunzione del servizio, la stazione appaltante disporrà la **revoca dell'aggiudicazione (*sub condicio iuris*)**, con escussione della cauzione provvisoria, con salvezza della richiesta di pieno risarcimento del danno.

Tale eventualità determinerà il subentro del successivo operatore economico classificatosi in posizione utile, a seguito di scorrimento della graduatoria stilata all'esito delle operazioni di gara, ferme ed impregiudicate le prodromiche verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, tecnico – economico – professionali (conseguimento e dimostrazione dell'effettivo possesso di tutti i requisiti personali e professionali di cui all'allegato B al D.M. 85/99 relativamente al personale addetto ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 23.02.2000 e s.m.i., nonché di quanto previsto al punto 1.4 del suddetto allegato B del D.M. 29.01.99 n. 85 e di quanto previsto alle Circolari Enac serie security ed eventuali s.m.i.) in capo all'operatore

economico graduatosi secondo, all'esito della graduatoria stilata dalla commissione di gara.

11) Oneri dell'aggiudicatario in fase di aggiudicazione efficace ed ai fini della sottoscrizione del contratto d'affidamento del servizio.

Sarà richiesta:

1.5. la costituzione della **cauzione o fideiussione definitiva** prevista dallo Schema di Contratto. Essa, però, dovrà essere reintegrata ogni volta che su di essa l'ente aggiudicatore operi per fatti connessi all'esecuzione del Contratto;

1.6. la costituzione di **polizza assicurativa RTC/RCO** prevista dallo Schema di Contratto, per tutti i rischi relativi all'espletamento, nell'ambito aeroportuale, dell'attività di cui all'appalto, nonché per tutti i danni che possono derivare a persone, cose (beni mobili ed immobili) e animali tanto proprie, quanto all'AIRGEST ed ai Terzi, con esplicita clausola ricomprendente AIRGEST fra i Terzi, i suoi dipendenti e i suoi consulenti, sollevando Airgest S.p.A. da ogni responsabilità al riguardo. L'ente assicurativo dovrà essere di primaria importanza, con i massimali non inferiori ad € 500.000,00 (cinquecentomila) per sinistro e per ciascun anno, con un massimale complessivo non inferiore ad € 2.000.000,00, precisando che non vi potranno essere limiti al numero dei sinistri e con validità non inferiore alla durata del contratto d'appalto.

1.7. (eventuale) Mandato o atto costitutivo del consorzio, nel caso di A.T.I. e/o consorzio non ancora costituito al momento della partecipazione alla gara;

1.8. Comprova di aver proceduto all'assunzione del personale dipendente dell'impresa che attualmente svolge il servizio di vigilanza, impiegato presso l'aeroporto Vincenzo Florio di Birgi (c.d. clausola sociale), ove tale obbligo sia previsto dal CCNL di settore;

1.9. **Nominativi degli addetti che intende impiegare per l'esecuzione del servizio, relativi livelli di inquadramento.**

È specifico onere dell'aggiudicatario assicurare la esecuzione del servizio, con personale abilitato, formato e informato delle operazioni da eseguire secondo le prescrizioni minime di cui all'allegato C – Capitolato d'Oneri Prestazionali.

1.10. **Elenco delle eventuali attrezzature e/o utensili da lavoro** (ammessi in deroga, in caso di magazzino e/o officina stabilita all'interno dell'area sterile aeroportuale) per l'accesso alle aree sterili del sedime aeroportuale che l'Appaltatore intende utilizzare per l'esecuzione dei servizi, ovvero impegno alla compilazione di apposita modulistica riguardante l'introduzione di attrezzi di lavoro, in occasione di ogni singolo ingresso in area sterile;

1.11. **Consegna della copia conforme all'originale della Comunicazione Obbligatoria Unificato UniLav del personale impiegato per l'esecuzione della commessa in oggetto, autenticato dal Consulente del lavoro di fiducia dell'Impresa, con espresso impegno di produrre altresì copia dell'estratto del Libro Unico del Lavoro c.d. L.U.L., riguardante i dipendenti impiegati nell'esecuzione del contratto d'appalto de quo** (all'atto della sottoscrizione del contratto decorrente dal verbale di affidamento del servizio e di inizio dell'attività operativa).

Tempestiva comunicazione dovrà essere fatta qualora il predetto elenco subisca delle variazioni durante il corso di esecuzione dell'appalto. In tal caso, l'appaltatore dovrà comunque garantire che le nuove risorse in sostituzione delle precedenti siano in possesso delle certificazioni/abilitazioni di legge per l'espletamento dei servizi affidati. **L'appaltatore dovrà inoltre garantire costante e corretta compatibilità sui certificati livelli professionali e formativi delle risorse da impiegarsi ed attività assegnate.**

Si precisa che i nominativi indicati dovranno essere autorizzati dall'Airgest S.p.A. ad entrare nella sede della stessa, solo a seguito di ottenimento di apposito PASS, il cui rilascio è subordinato anche al conseguimento di attestato di corso security (per ulteriori riferimenti si rimanda all'indirizzo <http://www.airgest.it/norme-di-accesso/> ove è possibile reperire il listino prezzi ufficiale e le condizioni per l'emissione dei tesserini).

I permessi di accesso per il personale, per gli autoveicoli e per i mezzi operativi che l'Appaltatore intende utilizzare all'interno dell'Aeroporto dovranno essere richiesti, a cura e spese dello stesso Appaltatore e da intendersi remunerati e compensati con il corrispettivo di appalto.

La Ditta Aggiudicataria sarà tenuta a comunicare tempestivamente ogni modificazione avvenuta nel proprio assetto societario, nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi.

L'Appaltatore dovrà produrre tutta la documentazione necessaria all'accesso legittimo presso la sede dell'Airgest S.p.A. ed assumerà, a proprio carico, l'alea del mancato e/o ritardato conseguimento dei permessi e le relative conseguenze e responsabilità, incluse quelle previste per il ritardo e/o il mancato espletamento dei servizi oggetto dell'appalto.

12) Avvertenze

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'aggiudicatario è obbligato all'“*applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*”.

L'aggiudicatario iscritto all'associazione imprenditoriale aderente al CCNL che, nei casi di subentro, prevede l'obbligo di assunzione del personale dell'impresa uscente, dovrà assicurare l'assolvimento del predetto obbligo.

L'aggiudicatario è obbligato anche nei confronti di AIRGEST ad applicare ai lavoratori dipendenti o comunque impiegati anche saltuariamente trattamenti retributivi non inferiori a quelli previsti dalla normativa del settore, in vigore nel periodo di esecuzione del Contratto.

13) Sospensione dei servizi

L'aggiudicatario non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con AIRGEST.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'aggiudicatario costituisce grave inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso Airgest procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per i danni ulteriori e per tutti gli oneri conseguenti derivanti dalla risoluzione contrattuale ivi incluse le spese legali e i maggiori costi contrattuali eventualmente sostenuti da Airgest per il nuovo affidamento dei servizi.

14) Informazioni sui rischi generali dell'Ambiente Aeroportuale e Preventiva Valutazione dei Rischi da Interferenze e Misure da adottarsi ex art. 26 d. lgs. 81/2008

Il documento contenente l'individuazione dei rischi specifici del luogo di lavoro e delle misure da adottare per eliminare le interferenze - ex art. 26 d.lgs. 81/2008, è riportato tra i documenti di gara consultabili sul sito internet di Airgest S.p.A..

15) Trattamento dei dati personali – Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n° 196/2003 in materia di "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", l'ente appaltante comunica che è sua intenzione procedere al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta.

I suindicati dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la procedura di gara.

Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte del concorrente non consentirà di prendere in esame l'offerta.

I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione.

Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n° 196/2003.

Tali diritti possono essere esercitati ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e s.m.i..

Acquisite, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

L'Ente aggiudicatore indicherà un Responsabile del Trattamento dei Dati.

16) Clausola di autotutela (articolo oggetto di contrattualizzazione in caso di aggiudicazione)

Oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto d'appalto, la stazione appaltante recederà in qualsiasi tempo dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dalla legislazione antimafia (D.Lgs. 159/11, come modificato dal D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, e normativa da essa richiamata).

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.6 del Protocollo di legalità sottoscritto in data 4 dicembre 2006 dalla Airgest e dal Prefetto di Trapani, il contratto d'appalto verrà rescisso nel caso in cui venga accertata, nei confronti dell'impresa appaltatrice, grave e reiterata violazione delle norme vigenti poste a tutela dei lavoratori ed il mancato rispetto degli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalla contrattazione collettiva di settore, nonché per ogni altra causa espressamente prevista dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., Airgest, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto, ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

L'impresa appaltatrice dovrà dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p. e 353-bis c.p..

17) Soccorso istruttorio – Cause di esclusione

In base a quanto disposto dall'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al predetto comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica ed all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a **dieci giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. **In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.** Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

18) Richiesta chiarimenti o quesiti

Eventuali richieste di chiarimenti o quesiti di qualunque natura e comunque utile ai fini della formulazione dell'offerta tecnica ed economica dovranno pervenire **entro il giorno 02 febbraio 2018, ore 12:00** all'ente aggiudicatore (riferimenti: ing. Giancarlo Guarrera, tel. 0923.610111 - indirizzo PEC protocollo@pec.airgest.it).

Gli eventuali quesiti dovranno essere formulati necessariamente per iscritto, in lingua italiana, via PEC.

Le risposte ai quesiti pervenuti in tempo utile, ovvero entro il predetto termine, saranno pubblicate, in forma anonima, esclusivamente sul sito ufficiale di questo ente aggiudicatore www.airgest.it entro il giorno 05 febbraio 2018.

È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale sito internet prima della spedizione del plico contenente le tre buste come sopra indicate, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti e/o rettifiche alla documentazione di gara o precisazioni.

19) Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010 (articolo oggetto di contrattualizzazione in caso di aggiudicazione).

Il procedimento è soggetto al Protocollo di legalità sottoscritto tra l'AIRGEST e la Prefettura di Trapani in data 4 dicembre 2006. Si procederà alla risoluzione di diritto del contratto di affidamento del servizio nelle ipotesi di cui all'art. 2 della l. r. 15/2008 e s.m.i. e Legge n.136 del 13.08.10 e s.m.i.. L'operatore aggiudicatario ha l'obbligo d'indicare un numero di conto corrente unico sul quale l'ente appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente articolo comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.

Inoltre, l'aggiudicatario assume su di sé gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. n.136/2010, come modificato dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito dalla Legge 17/12/2010, n. 217.

20) Informazioni complementari

AIRGEST si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, di aggiudicare la procedura anche in caso di un solo concorrente, interrompere e/o revocare e/o annullare e/o differire la selezione e i relativi atti e provvedimenti in qualsivoglia momento, e comunque, di non procedere all'aggiudicazione definitiva senza riconoscere ritorsi o indennizzi, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., né possibilità di avanzare qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione nei confronti di AIRGEST per tale ragione.

Le modalità di presentazione delle offerte sono, a pena di esclusione, quelle indicate nel presente Disciplinare di gara.

N.B.: Si precisa che la modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante viene fornita a titolo meramente indicativo, senza che il concorrente possa nutrire alcun affidamento sul suo contenuto e dunque con espressa esenzione da responsabilità per il caso in cui la modulistica non contenga una o più delle dichiarazioni richieste a pena di esclusione, ovvero le contenga ma in modo impreciso, rimanendo ad esclusivo carico del concorrente verificare di avere fornito tutte le sopradette dichiarazioni, anche emendando la modulistica da eventuali errori.

Responsabile del procedimento di gara ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è l'ing. Giancarlo Guarrera.

Trapani, li 10 gennaio 2018

IL PRESIDENTE

Franco Candido Giudice

Al presente Disciplinare sono allegati, per formarne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

- 1) All.to A "Domanda di partecipazione";
- 2) All.to 2 "Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)";
- 3) All.to B "Modello di Schema di Offerta economica";
- 4) All.to C "Capitolato d'Oneri Prestazionali";
- 5) All.to C/1 "Procedura "Rilevamento Attività GPG" (P-SEC-21)";
- 6) All.to D "Regolamento UE 139/2014, Allegato III, ADR.OR.D.010 e ADR.OR.D.025 (Stralcio)";
- 7) All.to E "Schema di Contratto";
- 8) All.to F "Valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro Airgest – Informazioni preliminari fornite dal Committente (DUVRI Preventivo)" e relative Planimetrie allegate;
- 9) All.to G "Protocollo di Legalità" sottoscritto tra Airgest S.p.A. e la Prefettura - UTG di Trapani.